

RinG

Progetto "Una rete per le Donne" prosecuzione

3.4 Sostegno al reddito

Casa

Fondo di garanzia per la prima casa

Per chi	✓ Il Fondo sostituisce e amplia il raggio d'azione del vecchio fondo "Giovani Coppie", ora non più attivo. ✓ Possono fare richiesta delle nuove garanzie tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda di mutuo - non sono proprietari di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquisiti per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli/sorelle - l'immobile ad uso abitativo è situato nel territorio nazionale. Inoltre, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072; - il mutuo ipotecario non deve essere superiore a 250.000 €. ✓ Priorità: all'atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità ai mutui erogati a: - giovani coppie: nuclei familiari costituiti da almeno due anni, coniugati o conviventi more uxorio, con uno dei componenti con età inferiore ai 35 anni; - nucleo monogenitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, separata, divorziata o vedova con almeno un figlio convivente minore; - giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; - conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.
Cosa spetta	✓ Concessione di garanzie nella misura massima del 50 % della quota capitale di mutui ipotecari, di ammontare non superiore a 250.000 €, per l'acquisto (ovvero l'acquisto con interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica) di immobili, non di lusso, da adibire ad abitazione principale del mutuatario. È previsto un tasso calmierato del finanziamento (tasso effettivo globale – TEG non superiore al tasso effettivo globale medio – TEGM pubblicato trimestralmente sul sito del MEF per le categorie ad accesso prioritario).
Presentazione della domanda	✓ La domanda di accesso al Fondo va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all'iniziativa a cui si richiede il mutuo. L'elenco delle banche ad oggi aderenti, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito di Consap.
Informazioni più dettagliate	✓ Pagina dedicata Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro http://www.dt.tesoro.it/it/interventi_finanziari/misure_casa/fondo_garanzia.html ✓ Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) http://www.consap.it/fondi-e-attivita/famiglia-e-giovani/fondo-per-la-casa

Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui

Per chi	✓ Reddito ISEE massimo di 30.000€ ✓ Il titolare del mutuo (in caso di mutuo cointestato gli eventi posso riferirsi ad uno solo degli intestatari) nei tre anni prima della domanda di sospensione (e comunque dopo la stipula del mutuo), deve aver vissuto uno di questi eventi: • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento della domanda • morte, handicap grave o invalidità civile non inferiore all'80% del mutuatario o di uno degli intestatari (nel caso di mutuo cointestato) ✓ Caratteristiche del mutuo: • importo non oltre i 250.000€ (vale ogni tipologia di mutuo casa) • accesso da almeno un anno • l'immobile deve essere abitazione principale non di lusso, quindi non nelle categorie catastali A1, A8, A9 ✓ Non si può accedere se: • sono già state utilizzate precedentemente agevolazioni pubbliche per un periodo superiore ai 18 mesi • si ha un'assicurazione sul rimborso del mutuo • si hanno avuti ritardi nei pagamenti per un periodo superiore a 90 giorni, una procedura esecutiva avviata sull'immobile ipotecato, una risoluzione del contratto • la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta con risoluzione consensuale o per raggiunto limite di età con diritto alla pensione, dimissioni non per giusta causa, licenziamento per giusta causa
Cosa spetta	✓ La sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell'intera rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale e provvede al pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di "spread"
Presentazione della domanda	✓ La domanda di sospensione va effettuata direttamente presso la banca con la modulistica ufficiale aggiornata (sito Consap e sito Ministero dell'Economia e delle Finanze) ✓ La banca inoltra l'istanza a Consap che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
Informazioni più dettagliate	✓ Pagina dedicata Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html ✓ Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) http://www.consap.it/fondi-e-attivita/famiglia-e-giovani/fondo-per-la-casa

Sospensione del mutuo - Moratoria ABI

Per chi	✓ Reddito ISEE massimo di 30.000€ ✓ Il titolare del mutuo (in caso di mutuo cointestato gli eventi posso riferirsi ad uno solo degli intestatari) nei due anni prima della domanda di sospensione deve trovarsi in difficoltà a causa di uno dei seguenti eventi: • perdita del posto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento della domanda • sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell'emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito • morte, handicap grave o condizione di non autosufficienza ✓ Caratteristiche del mutuo: mutui a tasso fisso, variabile, misto, per mutui surroga/portabilità, per mutui cartolarizzati, per mutui accollati dopo frazionamento ma anche per prestiti di credito al consumo o finalizzati se di durata almeno di 24 mesi (non vale però per le carte revolving e finanziamenti con ammortamento dello stesso tipo) ✓ Non si può accedere se: • se il mutuo è già stato sospeso nei due anni precedenti la domanda; se sono passati più di due anni si può chiedere la sospensione a patto che la somma dei due periodi di sospensione non superi i 12 mesi • se si è in ritardo col pagamento da più di 90 giorni • la propria banca non ha aderito all'accordo fra Abi e le Associazioni dei Consumatori (l'elenco è consultabile alla pagina dedicata sul sito ABI https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Mutui/Sospensione-delle-rate/Banche-aderenti/Banche_aderenti_Accordo_sospensione_quota_capitale_famiglie.pdf)
Cosa spetta	✓ Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata del mutuo, per massimo una volta nel triennio 2015-17 ✓ La quota interessi va pagata regolarmente e si calcola sull'intero debito residuo
Presentazione della domanda	✓ La domanda di sospensione va effettuata direttamente presso la banca
Informazioni più dettagliate	✓ Pagina dedicata ABI Associazione Bancaria Italiana https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Mutui/Sospensione-delle-rate-del-mutuo.aspx